

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 391

Data: 18/10/2021

OGGETTO: Proroga assunzione dipendente matricola n. 68012, profilo professionale di Istruttore Amministrativo Cat. C1 a tempo parziale e determinato dal 16/10/2021 al 15/04/2022.

LA RESPONSABILE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 26.03.2021, con la quale si prevedevano una serie di modifiche alla dotazione organica e di aggiornamenti del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023;

RICHIAMATA la determinazione n. 123 del 15.04.2019 con la quale, in esecuzione a quanto disposto dalla delibera sopra richiamata, si assumeva la dipendente matricola n. 68012, con incarico a tempo parziale (20 ore settimanali) e determinato (n. 6 mesi), in qualità di "Istruttore Amministrativo" Categoria C1, per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale cessato con diritto alla conservazione del posto, attraverso sottoscrizione di accordo tra i Comuni di Pogliano Milanese e Bernate Ticino per l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico di "Istruttore Amministrativo" Cat. C, posizione economica C1, a tempo parziale e indeterminato, espletato dal Comune di Bernate Ticino e approvata con determinazione n. 31/AF del 16/07/2020;

VERIFICATO che alla data odierna, a seguito di una nuova cessazione per dimissioni volontarie del dipendente matricola n. 42058, si rende necessario ed opportuno prolungare il part-time;

VISTA la delibera di GC n. 102 del 15/10/2021 con la quale si aggiornava il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 e si prevedeva il rinnovo del tempo determinato sopra specificato per ulteriori mesi 6;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico in data 14/10/2021 – Prot. n. 11306 in ordine all'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001;

VISTE le seguenti disposizioni in materia di contratti a tempo determinato:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii., che dispone: "2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.";
- l'art. 19, comma 1, lett. a, del D.Lgs.15/06/2015, n. 81, come modificato dal D.L. n. 87/2018, convertito dalla Legge n. 96/2018. che testualmente recita: "1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori";
- l'art. 50, comma 6, lettera a) del CCNL 21/05/2018, il quale stabilisce che gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;

DATO atto che questo comune ha rispettato i seguenti vincoli:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli Artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'esercizio 2019 e 2020;
- ha ridotto la spesa di personale rispetto al triennio 2011-2012-2013, come previsto dal comma 557 quater della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 144/2014;
- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente è inferiore a quello previsto con Decreto del Ministro dell'Interno del 18/11/2020, per il triennio 2020/2022 per gli enti in condizione di dissesto (40 dipendenti/n. 8.368 abitanti al 31.12.2020 = 1/209);
- il rapporto spese di personale e entrate correnti è pari a 22,21%, come risulta dai dati desunti dal Rendiconto 2020;
- ha adempiuto agli obblighi previsti sulla piattaforma BDAP del MEF;
- la spesa per contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno 2009 è stata pari ad Euro 28.962,00.= e che il 50% di detta spesa, in applicazione dell'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010), è pari a Euro 14.481,00.=.

ATTESO che, alla luce del disposto normativo introdotto dall'art. 11, comma 4 bis, della Legge 144/2014 di conversione del D.L. 90/2014, le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

D.L. 78/2010, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., con la precisazione che comunque la spesa complessiva per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, co.co.co., formazione lavoro, somministrazione e lavoro accessorio, non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (v. deliberazione Corte dei Conti Puglia n. 174 del 09/10/2014);

RILEVATO che sussistono pertanto le condizioni di fatto e di diritto per dar corso alla proroga dell'assunzione a tempo parziale e determinato, del contratto a tempo determinato in essere con la dipendente matricola n. 68012, per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;

VISTO il vigente C.C.N.L. sottoscritto il 21/05/2018, che disciplina il rapporto di lavoro, che nella fattispecie è a tempo determinato e parziale;

VISTO in particolare l'Art. 19 del citato C.C.N.L. il quale stabilisce che il rapporto di lavoro deve essere costituito e regolato con contratto individuale;

DETERMINA

- 1. Prorogare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono richiamate, l'assunzione a tempo parziale e determinato in essere con la dipendente matricola n. 68012, per il periodo dal 16/10/2021 al 15/04/2021 (n. 6 mesi) e con incaricato a tempo parziale (20 ore settimanali), per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
- 2. Procedere al rinnovo del relativo contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 19 del CCNL 21/05/2018 e all'inquadramento dell'interessata nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", Cat. C, da assegnare all'Area Affari Generali.
- 3. Impegnare l'ulteriore spesa relativa al trattamento economico, quantificata in € 2.667,85 oltre oneri riflessi e IRAP a carico del bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio 2021 ed € 3.726,59 del bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio 2022, missione 1/programma 2, oltre ad eventuali assegni famigliari se dovuti, da pagare alle scadenze e secondo le modalità stabilite con le norme legislative e regolamentari in vigore.
- 4. Imputare la spesa derivante dal presente atto e relativa al rapporto d'impiego di cui trattasi, alla Missione 1.02.1.02/130, alla voce: "Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente", alla Missione 1.02.1.02/140, alla voce: "Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del Comune" e alla Missione 1.02.1.02/175, alla voce: "Versamento IRAP, del bilancio 2021/2022 Esercizio 2021.

Capitolo	Missione-Programma Titolo-Macroaggregato	V° livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2021	2022	2023	Succ.	
130	1.02.1.02	U.1.01.01.01.002		Х	Х	Х		
140	1.02.1.02	U.1.01.01.01.001						
175	1.02.1.02	U.1.02.01.01.001						

- 5. Dare atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa necessaria al mantenimento dei requisiti minimi d'esercizio e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dell'Asilo Nido, come previsto dalla DGR n. 20588/05;
 - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
 - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI Dott.ssa Stefania Meraviglia